

N. R.G. 2021/490



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

sottosezione civile 2°

composta dai magistrati:

Donatella Aru	Presidente
Emanuela Cugusi	Consigliere
Grazia M. Bagella	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n.ro 490 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2021 promossa

da

████████████████████ in persona del legale rappresentante pro tempore, ██████████
████████████████████ con sede legale in Orosei (NU), ██████████ codice fiscale e partita iva
n. ██████████ e la ██████████ in persona del legale rappresentante pro tempore, ██████████
████████████████████ con sede legale in Orosei (NU), ██████████ codice fiscale e partita iva
n. ██████████ elettivamente domiciliati in Cagliari (CA) nella via Tola n.21, presso lo studio
dell'avvocato Andrea Dedoni del Foro di Cagliari (*codice fiscale DDNDR64P30B745Y*, dal quale
sono rappresentati e difesi unitamente all'avvocato ██████████ del Foro di Nuoro (*codice
fiscale ██████████*) in virtù di procura speciale alle liti posta a margine dell'atto di
appello,



CONTRO

██████████ nato a Jerzu (NU) in data ██████████ residente a Jerzu (NU), ██████████ codice fiscale ██████████ elettivamente domiciliato in Cagliari (CA), ██████████ presso lo studio dell'avvocato ██████████ (codice fiscale ██████████), e dell'avvocato ██████████ (codice fiscale ██████████), che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale alle liti agli atti,

APPELLATO

E CONTRO

██████████ in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, signora ██████████ con sede legale in Lotzorai (NU), ██████████

APPELLATA

All'udienza del 16/06/2023 la causa è stata tenuta a decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse degli appellanti: *“Piaccia all'On.le Corte d'Appello di Cagliari:*

1) In via principale cassare la sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari n. 2689/21, qui impugnata, nella parte in cui (capo b) ha ultra petita e comunque erroneamente dichiarato la opponibilità alle ██████████ e ██████████ odierne appellanti, della declaratoria di nullità della delibera ██████████ del 16.12.2016.”.

2) in via subordinata, rigettare al riguardo ogni contraria avversa domanda e/o pretesa;

3) in ogni caso, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.”.

Nell'interesse dell'appellato: *“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, contrariis rejectis, respingere l'avverso appello, confermando la sentenza n. 2689/2021 del Tribunale Ordinario di*



Cagliari, Sezione Specializzata Imprese, con condanna delle società odierne appellanti al pagamento delle spese di lite.”.

Ragioni di fatto e di diritto

Con sentenza n.2689/2021 la sezione specializzata in materia di Imprese del Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da [REDACTED] nei confronti delle società [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED], ha disposto nei seguenti termini: “...**a) dichiara** la nullità della delibera dell’assemblea della [REDACTED] [REDACTED] del 16.12.2016; **b) dichiara** che la nullità della delibera dell’assemblea della società [REDACTED] del 16.12.2016 è opponibile alle società [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED]; **c) dichiara** inammissibili le domande dell’attore di nullità degli atti pubblici di compravendita del 16 dicembre 2016 e di cessione d’azienda del 30 gennaio 2017; **d) condanna** [REDACTED] al pagamento delle spese processuali in favore di [REDACTED] che si liquidano in € 25.000,00 oltre rimborso ed accessori come per legge per compenso di avvocato ed in € 2.428,00 per esborsi; **e) compensa** le spese nella misura di ½ tra [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED]; **f) condanna** [REDACTED] e [REDACTED] al pagamento delle restanti spese processuali in favore di [REDACTED] che si liquidano in € 16.400,00 oltre rimborso ed accessori come per legge per compenso di avvocato e, in solido con [REDACTED] per quanto sopra, in € 1.214,00 per esborsi.”

Il [REDACTED] secondo quanto si evince dalla sentenza e dagli atti del primo grado di giudizio, aveva impugnato la delibera del 16.12.2016 con la quale l’assemblea dei soci della [REDACTED] aveva autorizzato la cessione dell’immobile su cui veniva esercitata un’attività alberghiera, nonché i successivi atti: di trasferimento dell’immobile, in data 16.12.2016, e dell’azienda, in data 30.1.2017, stipulati dall’amministratore Luigi Siotto rispettivamente con le [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] dei quali ultimi atti aveva chiesto la dichiarazione di nullità in via derivata.



Per una maggior comprensione della vicenda, la sentenza ne ha esposto l'antefatto, sintetizzabile come segue.

La [REDACTED] era una società costituita originariamente dai soci [REDACTED] e [REDACTED] titolari del 25% e del 20% del capitale sociale, nonché da [REDACTED] e dal figlio [REDACTED] titolari della restante parte del capitale. [REDACTED] era stato, altresì, amministratore della società sino alla sua sostituzione, avvenuta nel corso del procedimento di primo grado. La società era proprietaria di una azienda esercente attività alberghiera presso una struttura di proprietà, da essa direttamente gestita, fino alla vendita in favore delle [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] rimaste contumaci nella prima fase del giudizio di primo grado. All'origine del contrasto fra i soci [REDACTED] e [REDACTED] da una parte e i [REDACTED] dall'altra, stava la decisione dell'assemblea del 28.6.2010, costituita maggioritariamente dai [REDACTED] di prendere atto dell'intervenuta perdita del capitale sociale e di assumere, con successiva determina del 26.10.2010, la decisione di azzeramento e ricostituzione dello stesso. Tuttavia il capitale ricostituito non era stato sottoscritto dai soci [REDACTED] e [REDACTED] ma solo dai [REDACTED] che, pertanto, erano divenuti titolari dell'intero capitale sociale. I soci di minoranza, ritenendo inesistenti i presupposti sulla base dei quali erano state assunte le delibere di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale, le avevano impugnate davanti al Tribunale di Lanusei che, con sentenza n. 34/2016, ne aveva dichiarato la nullità. La sentenza era stata di recente confermata dalla Corte d'Appello di Cagliari. Frattanto il Giudice del Registro, su ricorso di [REDACTED] e [REDACTED] aveva ordinato in data 11.02.2017 l'iscrizione d'ufficio della sentenza nel Registro delle Imprese di Nuoro.

Nelle more di tali sviluppi processuali, peraltro, i soci [REDACTED] affermata la titolarità dell'intero capitale sociale, avevano assunto la delibera impugnata del 16.12.2016, avente ad oggetto l'autorizzazione all'amministratore di cedere la piena proprietà dell'intero complesso ricettivo alberghiero, cosa che era avvenuta con atto pubblico a rogito del notaio [REDACTED] rep. n. 281/239, in pari data, con relativa vendita alla [REDACTED] Dopo breve tempo, in data 30.01.2017, la [REDACTED] aveva ceduto anche l'azienda alberghiera alla società [REDACTED]



Nell'ambito del procedimento di primo grado, il [REDACTED] aveva dunque citato in giudizio gli odierni appellati e [REDACTED] chiedendo in via cautelare ex artt. 700 c.p.c. e 2476, comma 3, c.c., la revoca dell'amministratore della [REDACTED] e, nel merito, la declaratoria di invalidità della delibera societaria di autorizzazione alla cessione dell'albergo nonché dei singoli atti di trasferimento dell'immobile e dell'azienda. Con decreto *inaudita altera parte*, il giudice istruttore aveva revocato l'amministratore [REDACTED] e nominato, ai sensi dell'art. 78 c.p.c., un curatore speciale nella persona dell'avv. [REDACTED]. Questi si era costituito in giudizio per la Società ed aveva concluso per l'accoglimento delle domande attoree, fatte salve quelle di invalidità degli atti di trasferimento, ritenute infondate. Nel frattempo, in data 20.06.2017 la [REDACTED] con delibera dell'assemblea dei soci, alla quale non erano stati convocati [REDACTED] e [REDACTED] aveva nominato un nuovo amministratore, [REDACTED] convalidando altresì gli atti oggetto di impugnazione.

Si era altresì costituito [REDACTED] contestando le avverse pretese.

I convenuti avevano preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione ad agire dell'attore, in quanto privo della qualità di socio della [REDACTED] posto che la sentenza che aveva annullato la delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale al momento della proposizione della domanda non era definitiva e, pertanto, avendo natura costitutiva e dunque sottratta alla regola della provvisoria esecutività, non era produttiva di effetti.

Con successiva delibera del 4.08.2017 la [REDACTED] alla quale erano stati convocati anche i soci di minoranza, la società aveva deliberato di confermare, ratificare e convalidare la delibera assunta in data 16.12.2016, oggetto di impugnazione, gli atti pubblici di compravendita dell'immobile e di cessione dell'azienda, nonché la delibera assunta in data 20 giugno 2017 di nomina del nuovo amministratore.

Con ordinanza del 25-27 ottobre 2017, il Tribunale in sede di reclamo, ha revocato l'ordinanza cautelare sul presupposto dell'inammissibilità della domanda formulata dall'attore per carenza di



strumentalità rispetto alle domande di merito, pur prendendo atto della sopravvenuta carenza di interesse alla revoca dell'amministratore [REDACTED] per l'intervenuta nomina del nuovo amministratore.

Con sentenza non definitiva n. 499 del 26.2.2020, il Tribunale, osservato che la sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Lanusei aveva il carattere della provvisoria esecutività, per quanto qui ancora rileva ha: accertato la legittimazione ad agire del socio [REDACTED], escluso che la delibera, frattanto intervenuta, con la quale [REDACTED] aveva ratificato la delibera impugnata, avesse determinato la cessazione della materia del contendere, in quanto, ad un giudizio incidentale, affetta da gravi vizi di validità; rigettato la domanda proposta nei confronti di [REDACTED] ex amministratore della [REDACTED] definendo la sua posizione processuale previa separazione della relativa causa. Segnatamente il Tribunale ha statuito: "... 1) ordina la separazione della causa nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] e la formazione di un autonomo fascicolo; 2) definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile la domanda formulata nei confronti di [REDACTED] e per l'effetto condanna l'attore al pagamento delle spese processuali della fase cautelare, che si liquidano in € 5.500,00 oltre rimborso ed accessori come per legge e compensa le spese del merito; 3) non definitivamente pronunciando, rigetta le questioni preliminari di cui alla parte motiva e con separata ordinanza rimette la causa in lettura ...". Nel prosieguo, con comparsa di costituzione e risposta del 25.9.2020, ormai decorsi i termini ex art. 183 c.p.c., si sono costituite in giudizio le società [REDACTED] e [REDACTED] contestando la fondatezza della domanda formulata dall'attore [REDACTED] tesa all'accertamento della "inesistenza, nullità, invalidità, inefficacia e/o annullamento ... dell'atto pubblico e quello collegato di cessione d'azienda". Con note d'udienza del 12.4.2021, l'attore ha reso noto che la Corte d'appello di Cagliari, con sentenza n. 359 del 24 giugno 2020, definitiva poiché non impugnata nei termini di legge, aveva respinto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Lanusei 1 - 11 febbraio 2016, n. 34, passata, pertanto, in giudicato.

L'oggetto del contendere venutosi a quel punto a delineare è stato dunque dal Tribunale individuato come segue: 1. dichiarare la nullità della delibera straordinaria del 16.1.2016 con cui



l'assemblea di [REDACTED] ha autorizzato la cessione della struttura alberghiera, 2. dichiarare la nullità, conseguente, degli atti pubblici con cui [REDACTED] prima, nella stessa data del 16.12.2016, ha venduto alla [REDACTED] la piena proprietà dell'albergo, principale cespite aziendale, a un prezzo inferiore al suo effettivo valore (euro 3.900.000 anziché 6.905.000 come appostato nel bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014) e dopo, per iniziativa del solo amministratore e senza che vi fosse alcuna previa decisione assembleare, in data 30 gennaio 2017, ha ceduto alla società [REDACTED] [REDACTED] l'intero complesso aziendale – incluse le attrezzature, gli arredi, le autorizzazioni amministrative e l'avviamento – per il prezzo, definito irrisorio dall'attore, di euro 156.000,00.

1. Quanto al primo profilo (nullità della delibera), il Tribunale, sul rilievo che, come già accertato con la sentenza non definitiva, la delibera non era stata ritualmente ratificata, ha affermato la nullità della delibera di assemblea straordinaria del 16 dicembre 2016.

2. Quanto al secondo profilo (nullità, in via derivata, dell'atto di cessione), limitatamente a quanto qui ancora di rilievo, il Tribunale, fermo restando che la pronuncia dichiarativa di nullità della delibera comporta l'obbligo in capo all'amministratore della società e agli altri organi a norma dell'art. 2377 cod. civ., di attivarsi nelle dovute forme per conseguire gli effetti a rilevanza esterna della pronuncia di invalidità stessa, ha ritenuto che la domanda di nullità degli atti di compravendita stipulati dalla società [REDACTED] con [REDACTED] e [REDACTED] dovesse essere dichiarata *inammissibile per difetto di interesse dell'attore, quale socio della società cedente*. Ciò in forza del principio, ribadito dalla giurisprudenza (anche in tema di società di persone) per cui *l'interesse del socio al potenziamento e alla conservazione della consistenza economica dell'ente è tutelabile esclusivamente con strumenti interni senza con ciò implicare la legittimazione a denunciare in giudizio atti esterni, e in particolare ad impugnare i negozi giuridici stipulati dalla società, la cui validità anche qualora ne venga sostenuta la radicale nullità, resta contestabile solo dalla società stessa*.

2.1. Tuttavia, detto ordine di argomenti non era tale da escludere - ha rilevato il Tribunale - l'interesse del socio a citare il terzo contraente nel giudizio di impugnazione della delibera che abbia



autorizzato l'atto negoziale di cui è assunta la nullità, come chiarito dalla giurisprudenza, al fine di ottenere una pronuncia che dichiari l'opponibilità ai terzi degli effetti della nullità o dell'annullamento della delibera ex art. 2377 c. 7 c.c. A ciò conseguirebbe, secondo il Tribunale che: *"... deve ritenersi ammissibile la domanda comunque formulata dall'attore di dichiarare opponibile alla società convenuta la dichiarazione di nullità della delibera assembleare del 16/12/2016."*

Il Tribunale, riprendendo le parole dello stesso attore riversate nell'atto di citazione [*"è innegabile la nullità/inefficacia "derivata" dell'atto di compravendita della struttura ricettiva, perché inesistente/nulla è la delibera a monte, il che comporta che l'amministratore ha agito in assenza dell'autorizzazione sociale necessaria; così come nullo, inefficace o comunque invalido è il contratto di cessione d'azienda stipulato a gennaio 2017 anche in virtù di collegamento negoziale con la compravendita del cespite"*... segnatamente: l'atto di cessione dell'albergo sarebbe *"nullo in via derivata in quanto l'atto è stato sottoscritto dall'amministratore in forza di una autorizzazione assembleare invalida. L'atto di cessione dell'azienda, invece, sarebbe nullo in quanto collegato al contratto di cessione dell'albergo, anch'esso nullo"*; l'invalidità della delibera, inoltre, sarebbe opponibile ai terzi acquirenti ai sensi dell'art. 2377, settimo comma, ultima parte c.c., a fronte della mancanza di buona fede di [REDACTED] amministratore delle società [REDACTED] e [REDACTED] nonché: *"... l'atto di cessione dell'azienda è nullo, oltre che in via derivata stante il collegamento negoziale con la vendita dell'immobile, anche in via autonoma, per violazione di norma imperativa (art. 1418 c.c.), perché stipulato dall'amministratore senza una previa delibera autorizzativa, resa necessaria dalla previsione dell'art. 2479, nn. 4-5, costituendo la cessione d'azienda una sostanziale modifica dell'atto costitutivo e dell'oggetto sociale."*], ha dato atto che la società [REDACTED] aveva eccepito l'inammissibilità di tale nuova eccezione di nullità, in quanto proposta solo in comparsa di costituzione, osservando come fosse, in ogni caso, superfluo prendere posizione sul titolo della invalidità degli atti negoziali posti in essere dall'amministratore [REDACTED] difettando un interesse in tal senso da parte dell'attore.



Il Tribunale è quindi passato ad esaminare:

1. L'atto di cessione della struttura alberghiera.

Con atto pubblico a rogito notaio [REDACTED] rep. n. 281/239 del 16.12.2016, la [REDACTED] ha venduto alla [REDACTED] la piena proprietà dell'intero complesso ricettivo alberghiero.

Secondo l'attore al momento della cessione, sia [REDACTED] legale rappresentante nonché socio al 50% della società [REDACTED] che il fratello [REDACTED] titolare del restante 50%, sarebbero stati pienamente consapevoli della sentenza del Tribunale di Lanusei che aveva accertato la nullità della delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale e, ciononostante, [REDACTED] si era accinto a sottoscrivere l'atto, pur sapendo che la decisione che autorizzava l'amministratore era invalida in quanto assunta senza convocare i soci [REDACTED] e [REDACTED]. Tale conclusione poggiava, secondo la prospettazione attorea, su siffatto ordine di considerazioni: *"... i soci [REDACTED] e [REDACTED] nel mese di novembre 2016 incaricarono il dottore commercialista [REDACTED] fratello dell'odierno attore e già consulente della [REDACTED] nonché il rag. [REDACTED] di contattare i fratelli [REDACTED] e [REDACTED] imprenditori titolari di importanti società operanti nel settore turistico-alberghiero, in quanto avevano appreso che essi fossero interessati a rilevare l'albergo di proprietà della [REDACTED]. Il [REDACTED] amico di vecchia data dei fratelli [REDACTED] nel novembre 2016 contattò [REDACTED] ed ottenne la fissazione di un appuntamento presso la sede dei [REDACTED] cui partecipò anche il dott. [REDACTED] al fine di prospettare loro la cessione delle quote della società [REDACTED] b) con file allegato al messaggio di posta elettronica del 9 novembre 2016, inviato dal rag. [REDACTED] venne informato della sentenza del Tribunale di Lanusei; c) dalla consultazione del Registro delle Imprese, in data 13 aprile 2016 era visibile il protocollo della pratica di registrazione della sentenza del Tribunale di Lanusei, avviata a seguito della istanza presentata su incarico dei soci [REDACTED] e [REDACTED] dal dott. [REDACTED]"*

Importante, secondo il Tribunale, era anche il contributo probatorio offerto dalle risultanze della prova testimoniale: [REDACTED] era deceduto prima di poter essere sentito in giudizio. Erano quindi stati sentiti [REDACTED] e [REDACTED] quest'ultimo socio delle società convenuta e fratello



del legale rappresentante. Il [REDACTED] ha rilevato il Tribunale, aveva confermato le circostanze allegate dall'attore, affermando di *essere stato incaricato dal socio [REDACTED] nel 2016, in seguito alla sentenza del Tribunale di Lanusei, di "cercare potenziali acquirenti per la sua quota" e di avere a tal fine preso contatti con il rag. [REDACTED] che, conoscendo i fratelli [REDACTED] "doveva fungere da basista" ..., successivamente, anche il fratello [REDACTED] (odierno attore) decise di unirsi nell'intento di cessione delle quote. Il teste ha quindi riferito di due circostanze centrali: la prima, di avere chiesto ed ottenuto da [REDACTED] la trasmissione della mail che egli aveva inviato nel novembre 2016 a [REDACTED] alla quale era stata allegata la sentenza del Tribunale di Lanusei. La seconda, in merito all'incontro presso gli uffici del [REDACTED] avvenuto nel novembre 2016, cui partecipò insieme a [REDACTED] e al rag. [REDACTED] in cui si parlò della cessione delle quote e della titolarità delle stesse all'esito della pronuncia del Tribunale di Lanusei. A sua volta il teste [REDACTED] aveva solo in parte confermato alcune delle circostanze dichiarate dal [REDACTED]. In particolare, egli [aveva] affermato di non avere mai visto prima di allora la mail che secondo la tesi attorea egli avrebbe ricevuto dal [REDACTED] benchè [avesse] riconosciuto che "l'indirizzo corrisponde al mio ma viene gestita dai miei collaboratori". Il teste, inoltre, [aveva] confermato di avere avuto un incontro con [REDACTED] e [REDACTED]. Il teste ha riferito che [REDACTED] presentatogli dal [REDACTED] "mi raccontò una strana storia, dicendomi che gli atti di acquisto non erano legittimi ma che si poteva risolvere il problema pagando dei soldi". Il teste ha ricordato di essere rimasto stupito e stizzito del contenuto dell'incontro, e di essere "imbarazzato anche per il mio amico [REDACTED]". Aveva quindi ricordato di avere riferito dell'incontro e delle affermazioni del Carta "anche a mio fratello il quale, dopo avere parlato con il notaio, mi disse che era tutto tranquillo". Secondo il Tribunale la divergenza fondamentale tra le due dichiarazioni riguardava essenzialmente il periodo dell'incontro, che per il [REDACTED] avrebbe preceduto gli atti di cessione, mentre per il [REDACTED] sarebbe stato successivo. Valutando quindi l'attendibilità dei testi il Tribunale ha rilevato: "Le società convenute hanno eccetto tempestivamente l'incapacità a testimoniare del teste [REDACTED] in quanto socio occulto della società, come desumibile dalla documentazione in atti, dalla quale emergerebbe l'interessamento a titolo*



personale. La tesi non convince. Dalla mail del 15.7.2017, depositata dalle convenute oltre i termini di legge ed acquisita al solo fine di verificare l'attendibilità del teste, non risulta la spendita esplicita o implicita della titolarità delle quote sociali. [REDACTED] nella mail così come nelle dichiarazioni testimoniali rese, ha dichiarato sempre di essere stato consulente del socio di minoranza [REDACTED] e di avere avviato trattative con i fratelli [REDACTED] dietro specifico mandato professionale, circostanza ribadita anche nella mail. Il testo della mail, arricchito in alcune circostanze da un utilizzo della prima persona plurale e da un linguaggio colorito ("è solo questione di grano"), indica al più un eccessivo coinvolgimento del professionista, peraltro giustificabile anche dal legame familiare con una delle parti rappresentate.". Inoltre: "... entrambi [i testi] condividono un legame di parentela stretta con le parti. [REDACTED] è fratello dell'attore, mentre [REDACTED] è fratello del legale rappresentante delle società convenute.". Tuttavia la posizione del [REDACTED] è stata dal Tribunale ritenuta più critica, essendo questi maggiormente coinvolto in quanto anche socio al 50% della [REDACTED] società controllante, tra l'altro, la [REDACTED]

Quanto alla conoscibilità dei dati concernenti la reale situazione, all'epoca della stipulazione dei contratti, attraverso il registro della camera di Commercio, il Tribunale ha per contro rilevato che, effettivamente, nella visura risultava che fosse stata presentata una istanza di iscrizione, in quel momento "sospesa", avente numero di protocollo 3380/2016 e ad oggetto una comunicazione di "variazione", formulata con "Modello/riquadro: 20: altre modifiche statutarie-atti e fatti soggetti a deposito, sicché, da tali, scarse indicazioni non sarebbe stato possibile desumere il contenuto della comunicazione, ovvero la sentenza del Tribunale di Lanusei, né il riflesso della stessa sulla compagine societaria.

Nell'individuare, pertanto, gli elementi oggettivi atti a fare optare per l'una o per l'altra tesi, il Tribunale ha ritenuto dirimente la mail inviata dal [REDACTED] al [REDACTED] rilevando: "... le società convenute non hanno disconosciuto il documento prodotto in copia cartacea dall'attore: nell'udienza del 29.9.2020, il procuratore delle società ha rilevato solo trattarsi di un documento intervenuto tra



soggetti terzi e come tale non opponibile alle società...con la conseguenza che... l'istanza tempestiva dell'attore di depositare il documento in formato hml non è stata accolta, non essendo contestato che la mail prodotta con il doc. 21 fosse stata trasmessa dall'indirizzo del rag. [REDACTED] all'indirizzo [REDACTED] riferibile a [REDACTED]. Ora, il fatto che il documento sia stato formato da terzi è irrilevante, atteso che il documento non ha la funzione di documentare una manifestazione di volontà delle società resistenti, quanto di documentare che, prima delle cessioni dell'albergo e dell'azienda, i [REDACTED] fossero pienamente consapevoli del fatto che la [REDACTED] fosse partecipata anche dai soci [REDACTED] e [REDACTED]". Ciò precisato, il contenuto del testo della mail, secondo il Tribunale, ("ti invio come concordato la sentenza di cui abbiamo parlato ... in una con l'articolo del sole 24 h. ...") indica due inequivoche circostanze: a) anzitutto, che il [REDACTED] venne messo a conoscenza del contenuto della sentenza del Tribunale di Lanusei prima delle cessioni; b) in secondo luogo che a quella data erano state già avviate interlocuzioni tra il [REDACTED] ed il [REDACTED] in merito alla questione della partecipazione al capitale sociale della [REDACTED] circostanza che colora di inattendibilità il teste [REDACTED] atteso che egli ha affermato di avere interloquuto con [REDACTED] in relazione alla [REDACTED] solo in una occasione." Prosegue il giudice: "... Tali circostanze possono dirsi pacifiche dall'esame della mail e, peraltro, prescindono anche dal fatto che [REDACTED] abbia o meno mai letto la mail, poiché è certo che prima della mail fosse stata già avviata l'intermediazione del [REDACTED] e che, verosimilmente, egli avesse già riferito al [REDACTED] circa la pronuncia del Tribunale di Lanusei. Sul punto, è opportuno un chiarimento. Non ritiene il Tribunale credibile quanto affermato dal [REDACTED] circa la mancata lettura della mail in quanto l'indirizzo, benché suo, sarebbe gestito dai propri collaboratori. Ciò per almeno due ragioni logiche: la prima, le società convenute hanno prodotto in giudizio una mail di aprile [rectius: luglio]2017 (ovvero di pochi mesi dopo), inviata da [REDACTED] allo stesso indirizzo, in tal modo confortando del fatto che il [REDACTED] abbia piena conoscenza delle mail pervenute al suo indirizzo; b) la seconda che, anche se la mail venisse gestita dai collaboratori, circostanza peraltro che non è stata in alcun modo provata, appare inverosimile che i collaboratori di un imprenditore non segnalino al proprio datore di



lavoro il testo di una mail così importante. Appare dunque evidente che nel mese di novembre 2016 [REDACTED] avesse già intavolato contatti con i soci [REDACTED] e [REDACTED] tramite i professionisti da questi incaricati, e che al contempo fosse consapevole della vicenda giudiziaria sfociata provvisoriamente nella sentenza pronunciata dal Tribunale di Lanusei. Dunque l'incontro – pacificamente avvenuto – tra [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] potrebbe essere riferito allo stesso periodo. Come spiegato da [REDACTED] l'incontro si era reso necessario per chiarire a [REDACTED] il portato effettivo della sentenza, di cui egli aveva ricevuto il testo dal [REDACTED]. Risulta poi pacifico che dopo l'incontro [REDACTED] abbia informato il fratello [REDACTED] circa il contenuto ed il tenore dell'incontro. La circostanza è stata dichiarata da [REDACTED] e confermata dallo stesso [REDACTED] [REDACTED] nell'interrogatorio formale.”.

Ha quindi concluso il Giudice che, poiché il [REDACTED] aveva sostenuto di aver incontrato il [REDACTED] in un'unica occasione, per quanto già rilevato, tale occasione non poteva che essere anteriore agli atti di disposizione. Perciò poteva ritenersi provato che i fratelli [REDACTED] fossero pienamente consapevoli che al momento di sottoscrivere gli atti di cessione dell'albergo e dell'azienda, la [REDACTED] fosse partecipata anche dai soci [REDACTED] e [REDACTED] i quali, tuttavia, in quel momento venivano considerati estranei alla compagine societaria dall'amministratore [REDACTED]. Essi dunque, erano consapevoli che l'assemblea delle società che in pari data aveva autorizzato l'atto di cessione, il cui verbale era stato allegato sotto la lettera A all'atto stesso, fosse invalida in quanto formata solamente da un parte della compagine sociale, dovendo loro, pertanto, risultare evidente l'illecita forzatura compiuta dall'amministratore [REDACTED] di cedere l'azienda all'insaputa dei soci di minoranza. Proseguendo nel ragionamento ed interrogandosi sulla opponibilità della delibera straordinaria del 16.12.2016, il Tribunale ha preso le mosse dal disposto dell'art. 2377 c. 7 c.c.: l'annullamento della deliberazione obbliga l'amministratore ai conseguenti adempimenti, fermo restando che “in ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione”. La norma è applicabile anche alle ipotesi di nullità della deliberazione dell'assemblea della società a responsabilità limitata, in quanto espressamente richiamata dall'art. 2479 ter c. 4 c.c.: in tal modo il



legislatore ha reso omogeneo il regime di nullità delle deliberazioni dettato per le società di capitali, atteso che, anche per le società per azioni, l'art. 2377 c. 7 è richiamato espressamente dall'art. 2379 c.c. Ha proseguito il Tribunale: *“La previsione deve essere peraltro coordinata con quanto prevede l'art. 2475 bis c.c. che, con contenuto analogo a quanto prevede l'art. 2384 c.c. per le s.p.a., regola i casi di dissociazione tra potere di gestione e potere di rappresentanza, stabilendo l'inopponibilità ai terzi delle limitazioni interne al potere gestorio, salva l'exceptio doli.”*. Optando per la tesi maggioritaria secondo cui gli artt. 2475 bis e 2384 c.c., in conformità al loro tenore letterale, negano tutela al terzo che voglia pregiudicare gli interessi della società, il Tribunale è passato a delineare i confini esatti dell'una e dell'altra ipotesi osservando come *le due norme esprimano una diversa tutela del terzo: più mite quella del terzo in buona fede nell'art. 2377 e rafforzata fino al limite della intenzionalità dolosa nella previsione dell'art. 2475 bis c.c. ..., la tutela debole del terzo, prevista nell'art. 2377 c.c. si applica ai casi di invalidità delle deliberazioni aventi un oggetto rimesso per legge alla decisione dell'assemblea, quali ad esempio quelle previste dall'art. 2479 c. 2 c.c. nel regime delle società a responsabilità limitata. Si applica il regime più forte dell'art. 2475 bis c.c., invece, nell'ipotesi in cui l'invalidità di una decisione autorizzativa derivi dalle limitazioni al potere gestorio che “trovino fondamento in una disposizione statutaria”*. *La tutela forte del terzo si spiega alla luce della necessità di garantire alla società ed a coloro che si rapportano con essa la validità degli atti compiuti dagli amministratori, pur quando questi agiscano ultra vires, a patto che le limitazioni ai poteri gestori e di rappresentanza trovino fondamento nello statuto societario. Quanto alla buona fede richiamata dall'art. 2377 c.c., secondo regola generale essa si presume fino a prova contraria.”*. Segnatamente, questa verrebbe meno solo in ipotesi di invalidità percepibili al terzo, cioè apprezzabile secondo un criterio di proporzionalità e normale diligenza, senza necessità di indagini di particolare rilievo, perché il terzo non sia costretto a svolgere una attività indagatrice ogniqualvolta contratti. Nel caso in esame, premesso che i due atti di compravendita, sottoscritti il primo con [REDACTED] ed il secondo con [REDACTED] erano intimamente collegati tra loro da un unico disegno imprenditoriale, così come chiarito e ribadito



dalle stesse società convenute (secondo lo schema della *holding company a giustificazione della operazione posta in essere, consistita nella separazione tra la proprietà della struttura, in capo ad una società immobiliare, e la gestione della attività, in capo alla controllata operativa*) e considerato che *“la dismissione dell’azienda in assenza di un progetto alternativo di acquisto di una altra azienda determina una sostanziale messa in liquidazione della società, poiché ne modifica l’oggetto sociale, convertito alla mera attività di liquidazione...”* doveva anzitutto ritenersi che *“la decisione di compiere operazioni straordinarie che determinano una modificazione dell’oggetto sociale compete in via esclusiva all’assemblea dei soci, ai sensi dell’art. 2479 c. 2 n. 5 cod. civ., sicché l’atto di cessione dell’azienda compiuto dall’amministratore, in assenza di valida autorizzazione dell’assemblea, rientra nell’ambito di quegli atti *ultra vires* che si differenziano, rispetto a quelli che costituiscono una deviazione meramente occasionale dell’oggetto sociale, in una *modificazione di fatto dell’oggetto sociale*. In relazione a tale ultima categoria di operazioni, pertanto, l’assenza di una decisione dei soci, prevista dalla legge, configura *“la violazione di una norma inderogabile posta a presidio dei limiti non convenzionali, bensì legali del potere di rappresentanza degli amministratori”*. Pertanto il Tribunale ha ritenuto di dover ricondurre l’ipotesi alla disciplina prevista dall’art. 2377 cc. 7 c.c. e per l’effetto, riconosciuta la piena coscienza e consapevolezza dei [REDACTED] dell’intento illecito dell’amministratore [REDACTED] e della invalidità della delibera assunta dall’assemblea del 16.1.2016, ha concluso che *deve escludersi che essi, e nello specifico il legale rappresentante [REDACTED] si trovassero in una condizione di buona fede*.*

Il Tribunale ha dunque dichiarato la opponibilità della accertata invalidità dell’assemblea tanto alla [REDACTED] con riguardo all’atto pubblico del 16.12.2016, quanto alla [REDACTED] [REDACTED] relativamente all’atto pubblico collegato del 30.1.20217.

Hanno proposto appello [REDACTED] e [REDACTED]

Gli appellanti, nel dare atto che la sentenza n.2689/2021 aveva deciso le seguenti questioni:



- a) ha dichiarato la nullità della delibera assembleare in data 16.12.2016 della [REDACTED] [REDACTED] come da domanda formulata dalla parte attrice (capo a);
- b) ha dichiarato l'opponibilità della nullità della predetta delibera assembleare del 16.12.2016 alla [REDACTED] e alla [REDACTED] (capo b);
- c) ha dichiarato inammissibili le domande di parte attrice in merito alla nullità degli atti pubblici di compravendita del 16.12.2016 e di cessione d'azienda del 30.1.2017 (capo c);
- d) ha condannato [REDACTED] al pagamento delle spese processuali per € 25.000,00, oltre accessori di legge ed € 2.428,00 per spese (capo d);
- e) ha condannato la [REDACTED] e [REDACTED] al pagamento delle spese processuali, compensate nella misura della metà, per € 16.400,00, oltre accessori di legge, ed € 1.214,00 per spese (capi e-f);

hanno subito chiarito di non intendere impugnare i capi a), c) e d), bensì i restanti capi (b ed e).

I) Opponibilità della nullità della delibera assembleare del 16.12.2016 alla [REDACTED] [REDACTED] e a [REDACTED] (capo b).

1. Violazione dell'art. 112 c.p.c.: non si censura la ritenuta nullità, quanto piuttosto che l'attore abbia domandato di dichiarare l'opponibilità, avendo chiesto: "... accertare e dichiarare l'inesistenza/nullità/invalidità/inefficacia e/o annullare a ogni effetto di legge... l'impugnata delibera Della [REDACTED] del 16 dicembre 2016 costituente l'allegato A dell'atto a rogito notaio [REDACTED]... nonché il medesimo atto pubblico e quello collegato di cessione di azienda a rogito dello stesso notaio in data 30 gennaio 2017...". Il Giudice di merito, pur essendo libero di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione, è però sempre tenuto al rispetto del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato in riferimento al "*petitum*" e alla "*causa petendi*."



La domanda formulata dal [REDACTED], pertanto, ha per oggetto due contratti specifici e la richiesta di nullità/annullabilità/inesistenza/invalidità/inefficacia degli stessi.

La statuizione del Giudice a quo che ha dichiarato la opponibilità della nullità della delibera assembleare alla [REDACTED] e alla [REDACTED] non ha ad oggetto i contratti di cessione sottoscritti da queste ultime. Il primo Giudice ha così attribuito al socio [REDACTED] un bene diverso da quello conteso e molto più ampio rispetto alla domanda originaria. Se con la domanda di nullità dei contratti il [REDACTED] ha richiesto la rimozione *ex tunc* degli effetti del contratto, con la statuizione del Tribunale di merito ha ottenuto l'effetto della opponibilità della nullità della delibera assembleare nei confronti dei terzi, non soltanto in ordine ai contratti da questi sottoscritti ma per ogni e qualsiasi effetto giuridico (*si pensi per esempio alla possibilità di sanatoria di cui al comma 8 dell'art.2377 c.c.*).

L'appellato ha confutato la fondatezza della censura facendo presente di avere domandato che gli effetti della nullità della deliberazione assembleare impugnata si ripercuotessero sui collegati contratti di vendita e che quindi venisse accertata la mala fede del terzo acquirente, onde escludere l'applicabilità dell'art. 2377, comma 7, ultimo periodo, c.c. In altri termini, *la chiamata in causa delle suddette Società non avrebbe avuto alcuna logica senza la domanda volta ad ottenere una pronuncia di nullità della delibera impugnata che fosse loro opponibile al fine di determinare l'invalidità dei collegati contratti di vendita, anche tramite l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla pronuncia di nullità da parte dell'amministratore della società.*

Ora, in ordine all'interpretazione della domanda, si richiama il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: *“Il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, sì come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola*



prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale. In particolare, il giudice non può prescindere dal considerare che anche un'istanza non espressa può ritenersi implicitamente formulata se in rapporto di connessione con il "petitum" e la "causa petendi". ...” (Cass. sez. 2, sent. n. 3012 del 10/02/2010). Nella specie, va anzitutto rilevato che il richiamo al disposto dell'art. 2377 c. 7 c.c. è stato, per un verso esplicitamente riferito dall'attore, sia nell'atto introduttivo che nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. all'obbligo conformativo gravante sull'amministratore e sui consigli di gestione e sorveglianza in conseguenza dell'annullamento della deliberazione, e, per altro verso, implicitamente, parimenti fin dai suoi primi atti difensivi, ricollegato alla consapevolezza (mala fede) delle cause di nullità della deliberazione stessa in capo ai terzi acquirenti, risultando, dunque, chiaramente espressa la volontà di estendere gli effetti della nullità delle delibere ai terzi acquirenti *consapevoli*.

Ciò posto, il Tribunale, muovendo dai principi espressi dalla Suprema Corte in un caso speculare a quello esaminato (Cass. n. 4579/2009), ha ritenuto *ammissibile la domanda comunque formulata dall'attore di dichiarare opponibile alle società convenute la dichiarazione di nullità della delibera assembleare del 16.12.2006*. Tale conclusione deve essere condivisa anche da questa Corte, dovendo ritenersi che le domande proposte dall'attore siano state estese alle convenute [REDACTED] e [REDACTED] proprio al fine di fare accertare l'opponibilità alle medesime dell'invocato annullamento della deliberazione assembleare a monte. Lo sviluppo di detto ordine di argomentazioni impone, tuttavia, di trattare il secondo motivo di gravame, che al primo deve ritenersi strettamente consequenziale.

2. Il medesimo capo della sentenza (b) viola, inoltre, l'art. 100 c.p.c. e l'art. 24, comma primo Cost., dal momento che il primo Giudice – così statuendo – ha comunque erroneamente riconosciuto in capo all'attore (semplice socio) la sussistenza di un interesse e la legittimazione ad agire per demolire atti a rilevanza esterna adottati dalla compagine sociale.

Secondo le appellanti la corretta interpretazione di tali disposizioni, in conformità alla giurisprudenza formatasi sul punto, avrebbe dovuto precludere al Giudice a quo di pronunciarsi, e/o



di pronunciarsi positivamente, in ordine alla suddetta “opponibilità” affermando: “*Pertanto, deve ritenersi ammissibile la domanda comunque formulata dall’attore di dichiarare opponibile alle società convenute la dichiarazione di nullità della delibera assembleare del 16.12.2016. – nota 3: in tal senso, Cass. n.4579 del 2009.*». Prescindendo dall’assenza di una domanda attorea di tale contenuto, l’affermazione del primo Giudice sarebbe comunque errata ed illegittima, in violazione dell’art.100 c.p.c. e dell’art.24, primo comma, Cost. Inconferente sarebbe il richiamo alla Sentenza della Cassazione n.4579/09, con la quale, in realtà, non si riconosce alcuna legittimazione al socio di far valere un ipotetico “diritto di opponibilità della nullità” di una delibera assembleare nei confronti dei terzi”, avendo, piuttosto la Corte sostenuto che: «*Il riconoscimento della legittimazione del socio e del suo possibile interesse a che l’annullamento della deliberazione assembleare, a norma della citata disposizione dell’art. 2377 c.c., sia reso opponibile al terzo il quale abbia acquistato diritti in base ad atti esecutivi di detta deliberazione, non equivale ad affermare che il socio possa anche direttamente agire nei confronti del terzo per far annullare o dichiarare nulli i negozi intercorsi tra quest’ultimo e la società. Nelle società di capitali, dotate di distinta personalità giuridica e titolari di un proprio autonomo patrimonio, l’interesse del socio al potenziamento ed alla conservazione della consistenza economica dell’ente è infatti tutelabile esclusivamente con strumenti interni, ivi compresa la possibilità d’insorgere contro le deliberazioni invalide (oltre che di far valere l’eventuale responsabilità degli organi sociali), ma non implica la legittimazione a denunciare in giudizio atti esterni, ed in particolare ad impugnare i negozi giuridici stipulati dalla società, la cui validità, anche qualora ne venga sostenuta la radicale nullità, resta contestabile solo dalla società stessa (Cass. 15 novembre 1999, n. 12615; 13 aprile 1989, n. 1788). E’ perciò sostenibile che l’eventuale annullamento della deliberazione assembleare in esame, ove risulti opponibile anche alla banca che ha usufruito della garanzia ipotecaria posta in essere in esecuzione di detta deliberazione, faccia sorgere in capo all’amministratore della società, a norma del terzultimo (prima penultimo) comma del citato art. 2377 c.c., l’obbligo di attivarsi nelle dovute forme per conseguire l’eliminazione dell’ipoteca. Ma non può affermarsi che*



la legittimazione ad assumere una simile iniziativa *competa direttamente al socio.*». La Corte di Cassazione, dunque, quando afferma che «*Il riconoscimento della legittimazione del socio e del suo possibile interesse a che l'annullamento della deliberazione assembleare, a norma della citata disposizione dell'art. 2377 c.c., sia reso opponibile al terzo il quale abbia acquistato diritti in base ad atti esecutivi di detta deliberazione*», non riconosce al socio la tutela di un diritto soggettivo, ma piuttosto gli attribuisce *un mero interesse di fatto*. In termini analoghi si sarebbe pronunciata la Suprema Corte anche sulla base del richiamo all'art. 100 c.p.c., escludendo l'esistenza di qualsiasi diritto soggettivo in capo al socio di una società di capitali a far valere la nullità degli atti a rilevanza esterna, attribuendo solo ed esclusivamente alla società la legittimazione ad impugnare detti atti: «*Sul piano dei rapporti esterni - quelli che impegnano la società coi terzi - il socio accomandante non vanta invece un proprio interesse autonomo e distinto rispetto a quello della società.*». Il socio, in conclusione, non avrebbe nessuna legittimazione a richiedere l'opponibilità della delibera assembleare a soggetti terzi, come erroneamente affermato dal Tribunale di Cagliari nella sentenza qui impugnata. L'opponibilità della nullità della delibera assembleare nei confronti delle odierne appellanti, in altri termini, costituirebbe un diritto soggettivo in capo alla Società [REDACTED] e non in capo all'attore [REDACTED]. L'interesse sarebbe di mero fatto, oltre al rilievo che *l'opponibilità non è un istituto giuridico*.

L'appellato ha confutato tale ordine di argomentazioni rilevando di avere convenuto in giudizio le Società affinché anche nei loro confronti fosse pronunciata la nullità della delibera assembleare, provando la loro mala fede rispetto alle cause di nullità della medesima delibera, al fine di ottenere una pronuncia che fosse loro opponibile. La sentenza non solo ha deciso della nullità della delibera, ma ne ha anche regolato gli effetti stabilendo la sua opponibilità alle Società appellanti una volta accertata la loro mala fede. Quanto all'interesse e alla legittimazione ad agire del socio a demolire gli atti a rilevanza esterna, questo sarebbe stato di recente affermato da plurima giurisprudenza anche in tema di società di persone, pur a fronte di una autonomia patrimoniale imperfetta, quale Cass. n. 17691 del 2016.



Ora, precisato che la giurisprudenza richiamata dall'appellato è certamente inconferente rispetto al caso oggi in esame, emerge dagli stessi passaggi motivazionali della sentenza n. 4579/2009 riportati dalle appellanti e dai passaggi successivi, la chiara distinzione tra l'interesse del socio (e la corrispondente sua legittimazione, tale da evidenziare, di detto interesse, la giuridica rilevanza) a rendere opponibile la nullità al terzo in male fede e la legittimazione della sola società a fare valere all'esterno la nullità degli atti posti in essere. Sotto tale, differente profilo, risulta pertinente il richiamo fatto dall'appellato al passaggio motivazionale secondo cui: *“Deve riconoscersi la legittimazione passiva del terzo, rispetto all'azione di annullamento della delibera assembleare, nell'ipotesi in cui sia ravvisabile un interesse dell'attore a rendere opponibile la pronuncia oggetto di impugnativa al terzo medesimo, il quale, in caso contrario, risulterebbe estraneo alla vicenda giudiziale e, quindi, agli effetti della pronuncia”* (Cassazione civile sez. I, 25/02/2009, n.4579, cit.).

Ha precisato a tale proposito l'appellato che *“Nel caso di specie il socio [REDACTED] ha interesse alla pronuncia sulla opponibilità al terzo della nullità della deliberazione impugnata, non foss'altro perché da essa discende l'obbligo per l'amministratore (oggi il liquidatore) di adottare i provvedimenti conseguenti.”*. L'opponibilità della nullità nei termini così precisati, implicante il riconoscimento di un interesse ex art. 100 c.p.c. in capo al socio e la corrispondente legittimazione passiva delle società [REDACTED] e [REDACTED] ben poteva, pertanto, essere affermata dal Tribunale (cfr. Cass. n. 4579/2009 cit.: *“... Sebbene non sia indispensabile che la verifica della posizione del terzo abbia luogo nell'ambito dello stesso giudizio nel quale è stato chiesto l'annullamento della deliberazione assembleare, non può negarsi l'interesse del socio impugnante a che detta verifica avvenga già in quel medesimo giudizio, ogni qualvolta da essa in concreto dipenda l'utilità stessa della sua iniziativa giudiziaria, che potrebbe in taluni casi svuotarsi di ogni pratico significato ove l'intangibilità dei diritti acquistati medio tempore da terzi fosse tale da rendere comunque irreversibili le conseguenze della deliberazione impugnata....”*).

In conclusione, il primo e il secondo motivo di appello devono essere rigettati.



3. Sempre in relazione al capo (b) le appellanti hanno lamentato l'erronea ricostruzione dei fatti di causa nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il legale rappresentante delle due Società e il loro socio fossero consapevoli dell'invalidità della delibera della [REDACTED] [REDACTED] che aveva autorizzato la stipula dei contratti di cessione. “... E ciò, sulla base di un'immotivata quanto erronea attribuzione di imparzialità/credibilità alla testimonianza del Dr. [REDACTED] (fratello dell'attore e portatore di interesse diretto all'esito della controversia), nonché di una illogica interpretazione del contenuto di una mail (inviata in data 9.11.2016 al Dr. [REDACTED] socio e fratello del legale delle Società appellanti), la cui genuinità/attendibilità era stata espressamente contestata, così come la possibilità che la stessa mail fosse effettivamente venuta a conoscenza del destinatario. Il tutto, radicalmente trascurando riscontri probatori di segno opposto evidenziati dalle Società deducenti nei propri scritti difensivi, costituenti quanto meno presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. (...), di cui il primo Giudice avrebbe dovuto tenere conto ai sensi dell'art. 116 c.p.c., e che avrebbero dovuto condurre a riconoscere la buona fede delle Società acquirenti e l'inopponibilità alle stesse della pur dichiarata nullità della delibera assembleare.”. Hanno fatto rilevare gli appellanti: il convincimento del Giudice si fonda sulla testimonianza di [REDACTED]. Agli atti risultano circostanze (dirette e indirette) di segno esattamente contrario, quali di seguito riportate: 1) costituisce dato oggettivo che i contratti di compravendita e di cessione di azienda, oggetto della presente causa, hanno un valore complessivo che supera i quattro milioni di euro, somma che ha sicuramente imposto alla parte acquirente la massima cautela nella conclusione dell'affare e nell'iter che ha portato alla stipula dei contratti medesimi. 2) Il rogito degli atti pubblici è stato preceduto da una serie di trattative, verifiche patrimoniali, ipocatastali e camerali, per evitare possibili cause di nullità, invalidità o altri vizi e difetti che potessero inficiare la conclusione dell'affare. 3) Se il legale rappresentante di [REDACTED] e [REDACTED], Arch. [REDACTED] altri soggetti della compagine sociale fossero stati effettivamente a conoscenza dell'esistenza della sentenza del Tribunale di Lanusei o anche avessero avuto minimo sentore del rischio di incorrere nella invalidità degli atti notarili, non



avrebbero mai sottoscritto gli stessi. 4) Né il notaio rogante avrebbe proceduto al rogito assumendosi egli stesso il rischio della dichiarazione di nullità di un atto proprio. 5) Sostenere che le società acquirenti fossero a conoscenza della Sentenza del Tribunale di Lanusei e degli effetti della stessa sugli atti che stavano andando a stipulare, con conseguente pericolo di loro nullità, sarebbe contro qualsiasi logica commerciale, perché nessun imprenditore assumerebbe il rischio che l'operazione commerciale venga travolta dalla nullità degli atti, specie in considerazione della circostanza che sugli immobili le società acquirenti intendevano investire (così come hanno effettivamente investito) ulteriori ingenti somme per la ristrutturazione del complesso alberghiero ed il suo ampliamento. 6) Inoltre, appare inverosimile che il signor [REDACTED] il Rag. [REDACTED] e il dott. [REDACTED] (questi ultimi in possesso di una sicura esperienza professionale e suoi asseriti consulenti), dopo una "battaglia" legale durata oltre cinque anni che aveva portato alla Sentenza del Tribunale di Lanusei n.34/16 in data 11.2.2016 (oggetto anche di gravame davanti alla Corte d'Appello di Cagliari), davanti al rischio di veder pregiudicati i propri interessi sociali all'interno della società [REDACTED] fino alla data della stipula di entrambi gli atti notarili del 16.12.2016 e del 30.1.2017, non avessero mai inviato alla [REDACTED] o a [REDACTED] ovvero al legale rappresentante, ai soci o ad altro responsabile della struttura, alcuna comunicazione formale. Invero, non esiste agli atti nessuna raccomandata, pec o altro, dovendo conseguentemente escludersi che le Società abbiano avuto conoscenza della Sentenza del Tribunale di Lanusei e degli effetti della stessa sulla compagine sociale. Da ciò le appellanti hanno dedotto che [REDACTED] e [REDACTED] non fossero a conoscenza delle trattative che la società [REDACTED] aveva in corso con la [REDACTED] e [REDACTED] e che ne avessero appreso l'esistenza solo dopo la stipula del secondo atto di cessione in data 30 gennaio 2017.

In ultima analisi: il Tribunale di Cagliari avrebbe fondato la propria convinzione esclusivamente su due labili elementi: la testimonianza resa dal dott. [REDACTED] ritenuto, peraltro, dallo stesso Giudice non pienamente attendibile, e una mail che aveva costituito oggetto di contestazione.



La censura è fondata.

Come ricordato dalle appellanti, nella fase istruttoria sono stati sentiti soltanto due testimoni, entrambi indicati da parte attrice, contrariamente a quanto si legge nella sentenza impugnata (difatti le società convenute, essendosi costituite tardivamente non avevano potuto dedurre prove): il dott. [REDACTED] e il dott. [REDACTED]. Secondo le appellanti [REDACTED] sarebbe socio occulto della società [REDACTED] e il vero artefice dei numerosi contenziosi promossi dal fratello [REDACTED] nei confronti della medesima società. Ma a prescindere da tale, non dimostrato aspetto, in punto di attendibilità del teste deve convenirsi che questi, pur affermando di essere disinteressato alla vicenda, è risultato essere ampiamente coinvolto: segnatamente, con riguardo all'incarico ricevuto dal (solo) socio [REDACTED] pare del tutto inverosimile la sua estraneità al rapporto sociale riguardante il fratello (tanto più che il teste, per sua espressa dichiarazione, si era occupato delle vicende societarie fin dall'anno 1995), come pure pare inverosimile, se non in ipotesi di un suo forte coinvolgimento personale, la stipula di un mandato scritto da parte dell'[REDACTED] senza previsione di alcun compenso.

Il coinvolgimento personale del teste [REDACTED] emerge, altresì, in maniera plateale, dalla mail del 15.7.2017 (depositata dalle convenute tardivamente ed ammessa al solo fine di valutare la attendibilità del teste) con cui questi aveva chiesto al dott. [REDACTED] il pagamento di una somma di denaro ("grano"), di cui si riporta, opportunamente il testo: «Buongiorno Sigg. [REDACTED] [REDACTED] e p.c. [REDACTED] mi pregio di invitarVi a leggere il pezzo di [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] su [REDACTED] del 13 c.m. che merita di essere divulgato in quanto l'ordinanza del Tribunale delle Imprese di Cagliari in commento è di quelle destinate a fare giurisprudenza. Poiché il fatto ci vede direttamente o indirettamente interessati colgo l'occasione per conservare che mi spiace di aver fallito nel tentativo di fornire in anticipo una proposta condivisibile tra le parti per scongiurare l'allargamento del contenzioso ai cessionari. Mentre i legali preparano a giocare la palla nel secondo tempo, mi è sento in dovere di rammentarVi che il mandato fornito a suo tempo dalla proprietà del 45% della [REDACTED] a me e al rag. [REDACTED] essendo ancora valido, volendo mettere a



fuoco una soluzione per riparare alla mancata liquidazione dei soci fondatori siamo ancora nella condizione di trattare una transazione per chiudere la lite. Come ben sapete è solo questione di “grano”.».

Né esiste alcuna corrispondenza prodotta dall'attore anteriore alla stipula del primo e del secondo atto di cessione del 30.1.2017 (ma neppure successiva e prossima a tale data), mentre l'affermazione del teste [REDACTED] per cui il rag. [REDACTED] gli aveva inviato “*via mail il file integrale della mail scambiata con il [REDACTED]*” ai primi di gennaio 2017 è smentita dalla circostanza, documentale, dell'invio avvenuto in data l'11 febbraio 2017. In ordine alla mail inoltrata, asseritamente inviata dal [REDACTED] al [REDACTED] nel novembre 2016, considerata dirimente dal Tribunale al fine di ritenere superata la presunzione di buona fede in capo alle due società acquirenti, si osserva che il profilo relativo alla conformità all'originale ha riguardato, piuttosto, il doc. n. 21, vale a dire la mail di inoltro da parte del [REDACTED] al [REDACTED] risalente al febbraio 2017, mentre, la mail del 9 novembre 2016 non è stata mai depositata: correttamente hanno fatto rilevare gli appellanti: “*Il contenuto di questa mail è presente nella mail dell'11 febbraio 2017 non come allegato in formato *.eml ma come testo all'interno del corpo del messaggio, senza alcuna garanzia circa l'esistenza della mail del 9 novembre 2016 o l'effettivo contenuto della stessa.*” . . . Sotto i profili considerati pare dunque inconferente il rilievo svolto nelle repliche conclusionali dall'appellato secondo cui: “*... è pacifico che il disconoscimento di conformità all'originale di una copia fotostatica, nei termini sopra indicati, si applica anche ai documenti provenienti da un terzo. (Cass. n. 24634/2021)*”.

Sul punto deve ritenersi si sia equivocato nella sentenza, atteso che siffatta conformità non scalfisce il dubbio sulla genuinità della mail inoltrata, che comunque manca dell'allegato (di talché non è dato neppure sapere se esso fosse stato effettivamente inviato al [REDACTED] dal [REDACTED] e quale contenuto avesse). Né può dirsi certo che detta mail sia stata effettivamente spedita e ricevuta, trattandosi unicamente di un foglio di testo assai sintetico e privo di contenuti significativi. In ogni caso si tratterebbe di comunicazione inviata ad un socio e non invece al legale rappresentante delle due società a cui sarebbe dovuta essere rivolta la interlocuzione.



In definitiva, pur senza pervenire alle conclusioni delle appellanti [*“La mail in data 9 novembre 2016 (vedasi pagine 24/27 dell’atto di appello) costituisce dunque un documento precostituito “ad hoc” per cercare di dimostrare che l’incontro tra il signor [REDACTED] Rag. [REDACTED] e dott. [REDACTED] [REDACTED] fosse avvenuto in data antecedente la stipula dei contratti oggetto di impugnazione”*] deve comunque ritenersi che in presenza di tali interrogativi irrisolti, incongruenze e scarse informazioni sui contenuti e tempi degli scambi intercorsi, nonché di elementi contrari, anche di carattere logico, la conclusione cui è pervenuto il primo giudicante non può essere condivisa, dovendo piuttosto ritenersi che il materiale offerto a dimostrazione del superamento della presunzione della buona fede dei terzi acquirenti sia del tutto insufficiente, e non presenti, singolarmente e nel suo complesso considerato, i caratteri della gravità, precisione e concordanza: segnatamente, i due elementi di giudizio indicati dal Tribunale non risultano idonei, a parere della Corte, ad acquisire nella loro sintesi, valenza indiziaria, non avendo, ognuno dei due rafforzato e tratto vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento.

Va, infine, dato atto che l’inidoneità affermata dal primo giudice relativamente alle informazioni desumibili dal registro delle imprese (all’epoca della stipulazione dei contratti) a fornire qualsivoglia utile indicazione sulla nullità della delibera, non è stata oggetto di impugnazione (incidentale) da parte dell’appellato, pur avendo questi criticato siffatta valutazione, potendo dunque limitarsi questa Corte semplicemente ad osservare, sul punto, per mera completezza espositiva, che si è trattato in ogni caso, di una critica inconfidente ed inefficace rispetto agli argomenti sviluppati dal Tribunale, totalmente ignorati.

4. Con la quarta censura si contesta la sentenza (sempre relativamente al capo b del dispositivo) laddove ha dichiarato l’opponibilità della deliberazione assembleare della [REDACTED] [REDACTED] tanto con riferimento all’atto pubblico di cessione degli immobili in data 16.12.2016, quanto con riguardo all’atto pubblico di cessione d’azienda del 30.1.2017, sull’erroneo presupposto dell’applicabilità ad entrambi i negozi dell’art. 2377, comma 7 c.c.



La censura resta assorbita dall'accoglimento della precedente censura. Solo per completezza va appena rilevato che la stessa non si confronta con gli argomenti svolti dal Tribunale in ordine alla riconducibilità della cessione dell'azienda ad un atto di disposizione idoneo a travolgere la vita della società e avviarla alla liquidazione, come tale, atto soggetto alla decisione assembleare. Ciò a tacere dell'ineludibile collegamento negoziale che l'atto presenta con quello d'acquisto a monte, scaturente dalla delibera assembleare nulla.

- SULLA CONDANNA ALLE SPESE E SULLA RICHIESTA DI RIPETIZIONE DELLE SOMME CORRISPOSTE IN ADEMPIMENTO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO.

Conclusivamente gli appellanti hanno sostenuto: *“Unitamente alla condanna di pagamento delle spese legali del doppio grado di giudizio, si è formulata domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado. In adempimento degli obblighi previsti dalla Sentenza impugnata, la [REDACTED] e [REDACTED] hanno difatti provveduto al pagamento della complessiva somma di € 20.675,95 in favore di controparte con due bonifici bancari dell'importo di € 7.826,00 ciascuno in favore dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED] e dell'importo di € 5.023,95 in favore del signor [REDACTED]”, in proposito precisando: «La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado o del decreto ingiuntivo può essere proposta nel giudizio d'appello senza che ciò implichi violazione del divieto di domande nuove posto dall'art. 345 c.p.c., dovendo applicarsi, in via analogica, il principio generale in base al quale, per ragioni di economia processuale, la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c. p. c. può essere proposta anche in grado di appello, come pure la domanda di riduzione in pristino ed ogni altra conseguente davanti al giudice di rinvio (art. 389 c.p.c.)» (Cassazione civile sez. III, 06/03/2023, n.6614).*

L'appellato ha replicato, opponendosi sulla base del seguente ordine di argomentazioni: *“La domanda non potrà essere esaminata in quanto tardiva, e, nel merito, non supportata dalla prova di quanto e quando pagato in esecuzione della menzionata sentenza, rilevandosi, per inciso e senza*



inversione dell'onere della prova, che i pagamenti sono avvenuti prima della notificazione dell'atto d'appello. Invero, come chiarito dalla Suprema Corte, tale domanda deve essere formulata a pena di decadenza nell'atto di appello, se l'adempimento della sentenza di I grado si sia avuto prima della notificazione dell'atto di appello; in ogni caso, non può essere formulata oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni (se l'esecuzione della sentenza sia intervenuta nel corso del giudizio di secondo grado), dovendosi escludere recisamente, comunque, che possa essere formulata in comparsa conclusionale, come invece fatto dalle avversarie.”.

Ciò posto, l'istanza non può trovare accoglimento, dovendo condividersi gli argomenti svolti dall'appellato, fondati su ampia casistica giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 7144/2021, secondo cui: « ... con orientamento che si condivide e al quale questo Collegio intende dare continuità, si è affermato che la richiesta di restituzione delle somme deve essere formulata, a pena di "decadenza", con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo ammissibile la formulazione della domanda nel corso del giudizio, sino alla precisazione delle conclusioni, soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione (Cass. 8 agosto 2002, n. 12011; Cass. 18 luglio 2003, n. 11244; Cass. 13 luglio 2004, n. 12905; Cass. 8 luglio 2010, n. 16152; Cass., 9 ottobre 2012, n. 17227; Cass., 26 gennaio 2016, n. 1324; Cass., 30 gennaio 2018, n. 2292, queste ultime due già citate).”.

La particolare complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione fra le parti, seppure nella contenuta misura di un quarto, delle spese processuali di entrambi i gradi, dovendosi porre la restante parte a carico di [REDACTED] secondo la regola della soccombenza, in base allo scaglione individuato dal Tribunale (valore indeterminato, complessità alta) parametro medio, esclusa la fase di trattazione/istruttoria quanto all'appello, in quanto non tenutasi.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente decidendo, accogliendo, per quanto di ragione, l'appello proposto dalle società [REDACTED] e [REDACTED] in riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 2689/2021 limitatamente a quanto disposto ai capi b, e ,f del dispositivo;



dichiara che la nullità della delibera dell'assemblea della [REDACTED] del 16 dicembre 2016 non è opponibile alle società [REDACTED] e [REDACTED]

dichiara compensate nella misura di un quarto le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio e condanna [REDACTED] alla rifusione della restante parte in favore degli appellanti, che liquida, a titolo di compensi professionali, in complessivi euro 10.072,5 quanto al primo grado e in complessivi euro 7493,25 quanto al grado di appello, oltre alla rifusione delle spese di vive, rimborso forfettario e accessori come per legge.

Nulla sulle spese del grado d'appello quanto a [REDACTED]

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 23 novembre 2023

La Presidente

Dott.ssa Donatella Aru

La Consigliera Est.

Dott.ssa Grazia M. Bagella

